



DELIBERA N. 479/24/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2025 DAI FORNITORI DI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lett. b);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, ai sensi del quale “[...] *le spese di funzionamento [...] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante “*Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente*

il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”), e, in particolare, gli articoli:

- 3, comma 1, lett. c), in cui il «servizio di piattaforma per la condivisione di video» è definito come “*un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) , della direttiva 2002/21/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento*”;
- 9, comma 2, ai sensi del quale “[l]'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.”;

VISTI, altresì, gli artt. 4, 41 e 42 del TUSMA che attribuiscono all'Autorità nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (anche *video sharing platform - VSP*);

VISTO, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi del quale “*Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorità, dopo il comma 66 -bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente: «66 -ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;



VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”;

CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all’Autorità, sono tenuti al contributo i fornitori di piattaforme per la condivisione di video operanti sul territorio nazionale, che conseguono ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, come definiti all’art. 3, comma 1, *lett. c)*, del TUSMA;

CONSIDERATO che il contributo versato dai citati soggetti è calcolato, ai sensi dell’art. 1, comma 66-*ter*, della legge n. 266/2005, applicando l’aliquota contributiva ai ricavi da essi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, quali, a titolo non esaustivo, i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video;

CONSIDERATO che l’aliquota contributiva sopra richiamata – ai sensi del medesimo art. 1, comma 66-*ter*, della legge n. 266/2005 – è fissata dall’Autorità nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi conseguiti dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti nel territorio italiano;

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 7 settembre 2023, nella causa C-226/22) e dal Consiglio di Stato nelle pronunce in materia di finanziamento nel settore postale (n. 5966 del 5 luglio 2024, nn. 6073 e 6075 del 9 luglio 2024; n. 6248 del 12 luglio 2024, nn. 6358 e 6355 del 15 luglio 2024 e n. 6701 del 24 luglio 2024), “*in ragione della pacifica natura tributaria della contribuzione in questione, non esiste un rapporto di sinallagmaticità fra il diritto imposto e la prestazione dell’Autorità (per l’attività regolatoria) e non è quindi richiesta una motivazione analitica in merito agli specifici costi finanziati. Ne deriva che ai presenti fini è sufficiente che il fabbisogno da finanziare con il contributo risulti dal bilancio, come già rilevato oggetto di verifica e approvazione da parte della Presidenza del Consiglio sentito il MEF e la Ragioneria dello Stato*” (cfr. Consiglio di Stato n. 6701/2024);

CONSIDERATO in particolare che, il Consiglio di Stato nelle suddette pronunce, ha espressamente escluso che al “*contributo dovuto da tutti gli operatori postali possa estendersi tanto il “principio di stretta corrispondenza”, in mancanza di una norma che elenchi le attività finanziabili, quanto il “principio di correlazione precisa del contributo rispetto ai costi sostenuti per la regolazione del singolo operatore”, operando, al contrario, il “principio di proporzionalità e non discriminazione*” (cfr. Consiglio di Stato nn. 6358/2024 e 6355/2024).

CONSIDERATO, inoltre, che la Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, ha altresì chiarito che il contributo dovuto all’Autorità deve coprire non solo i costi sostenuti dall’Autorità per le specifiche attività di regolamentazione settoriale ma anche gli ulteriori i costi generati dalle attività che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione, sono funzionali all’esercizio delle proprie competenze;



CONSIDERATO, altresì che, in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le recenti sentenze, rispettivamente del 18 novembre 2024, n. 20440, e del 20 novembre 2024, n. 20571, il TAR del Lazio, nel riconoscere la legittimità della delibera impositiva n. 375/22/CONS adottata dall’Autorità nel settore del diritto d’autore (il cui modello motivazionale ricalca quello oggetto della presente delibera), ha a propria volta chiarito che: *“la sussistenza di un obbligo di stretta correlazione tra i contributi riscossi e i costi sostenuti dall’Autorità è infatti errato, attesa la natura di tributo del contributo che qui viene in considerazione. Tale correlazione si rende infatti necessaria esclusivamente con riferimento a quei sistemi di contribuzione che hanno espressamente previsto tale principio, come nel caso di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE per le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, che ha previsto espressamente un vincolo di destinazione dei contributi versati dagli operatori di comunicazioni elettroniche, affinché siano impiegati esclusivamente per coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, in quanto svolte a beneficio degli operatori onerati. Ne deriva che soltanto nelle predette ipotesi sussiste un obbligo di adottare una contabilità analitica, dovendosi fornire dimostrazione che con i diritti amministrativi riscossi non vengano finanziati voci di costo diverse e che venga salvaguardato il sistema delle restituzioni delle eventuali eccedenze”* ed, altresì, che non sussiste *“l’obbligo di analitica contabilità dei “singoli” costi operativi sostenuti dall’amministrazione per l’esercizio delle singole funzioni/attività nel suddetto settore, dovendo gli stessi essere considerati nel loro complesso e non essendo richiesto alcun vincolo di sinallagmaticità tra detti costi e il finanziamento richiesto, trattandosi di un tributo e non di un diritto amministrativo, come di recente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, nn. 6809 e 6701 del 2024)”*;

RITENUTO pertanto che, alla luce della comune base giuridica in materia di contributo dovuto all’Autorità, tali principi sono da considerarsi di carattere generale e pertanto applicabili a tutti i contributi dovuti all’Autorità (ad eccezione del contributo per il settore dei servizi di comunicazione elettronica, date le specifiche previsioni contenute all’art. 16 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e dunque anche al contributo di cui alla presente delibera;

CONSIDERATE le competenze attribuite all’Autorità in materia di *video sharing platform* dalla normativa di rango primario e le conseguenti attività che saranno svolte nell’anno 2025 nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video, come dettagliatamente riportato nell’allegato A alla presente delibera;

CONSIDERATO che ai costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività in materia di *video sharing platform* viene data copertura mediante l’applicazione dell’aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l’Autorità esercita le proprie funzioni;

RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell’anno 2025, per l’esercizio delle competenze in materia di *video sharing platform*, considerata l’allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività,

ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”). Di conseguenza, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle funzioni dell’Autorità in materia di *video sharing platform* risulta, per l’anno 2025, pari a circa 1,26 milioni di euro, come dettagliato nell’allegato A alla presente delibera;

RITENUTO che, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva, è possibile valorizzare i ricavi del settore delle piattaforme di condivisione di video, soggette alla contribuzione dell’Autorità, nella misura di 0,63 miliardi di euro, come descritto nell’allegato A alla presente delibera;

RITENUTO, dunque, di poter individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l’aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera;

RITENUTO di confermare per l’anno 2025 che sono esonerati dal versamento del contributo: *i*) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo (si specifica che in caso di soggetti che versano il contributo all’Autorità in più di un ambito di competenza la verifica sulla soglia di esenzione va effettuata sul valore di imponibile complessivo); *ii*) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; *iii*) le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2024;

RITENUTO opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;

TENUTO CONTO che l’Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*, del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, della prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 93/2023 e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell’art. 1, della legge n. 266/2005, e dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti, nonché le competenze in tema di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065. I termini e le modalità di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;

CONSIDERATO che numerosi soggetti operano in più settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza, anche in ottica di semplificazione amministrativa;



RITENUTO opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta l'imputazione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (così come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione alle diverse contribuzioni dovute all'Autorità nei diversi ambiti di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazioni elettroniche (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca (PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (contrasto pirateria *on line* "CPO"); 8) contributo per le attività di Coordinatore dei servizi digitali ex Reg. (UE) 2022/2065; 9) ambiti residuali che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 65, della legge 266/2005 prevede che *"Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, definiti all'articolo 3, comma 1, *lett. c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del *Codice civile*, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del *Codice civile*, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile complessivo sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, di cui al precedente art.1, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2023.

Art. 3

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2025, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34).
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione "*Contributo Agcom – Anno 2025*". In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2025 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi coloro che sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. A tal fine deve essere utilizzato il modello telematico "*Contributo Agcom – Anno 2025*" approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
3. La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Art. 5
Disposizioni finali

1. L'allegato A è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL/LA COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella